



**Alla c.a.
Settore VIA
Responsabile Arch. Carla Chiodini**

Oggetto: [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR). Proponente: FERA Srl. – **Conferenza dei Servizi interna del 18.03.2025. Conferma degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale.**

II DIRIGENTE DEL SETTORE VAS e VINCA

I) Richiamata la normativa di riferimento

- le Direttive Europee nn. 43/1992 e 147/2009;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2015 recante norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale;
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019);
- le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n.1006/2014, n.1223/2015;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n.13/2022, così come integrata dalla delibera n.866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;
- il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale, 2020 della Commissione europea;
- le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Ambientale degli Impianti eolici di Regione Toscana, 2012, quale riferimento tecnico e metodologico per l'analisi e la valutazione dei dati e delle elaborazioni presentate.

Richiamati inoltre i principi che hanno guidato la presente valutazione e che derivano dall'applicazione di quelli sanciti dall'UE in materia di diritto ambientale, e quindi risultano applicabili anche alla Valutazione di Incidenza, in base all'art. 191 par. 2 del TFUE e cioè i principi di precauzione e dell'azione preventiva, nonché di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. In particolare il principio di precauzione trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Il principio di precauzione è quindi correlato a valutazioni attendibili circa la semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attualmente e progressivamente disponibili.

Evidenziato che la Direttiva habitat, Articolo 6, paragrafo 3, prevede che: qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione

dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

II) Richiamati i precedenti contributi già rilasciati da questo Ufficio per il procedimento in esame:

- Prot. RT 31019 del 18/01/2023 (Completezza formale nel PAUR);
- Prot. RT 228906 del 17/05/2023 (Avvio del PAUR);
- Prot. RT 0165693 del 12/03/2024 (Parere sulla VINCA per la formazione della posizione unica regionale);
- Prot. RT 0416407 del 25/07/2024 (Contributo istruttorio in ambito VINCA sulla ulteriore documentazione integrativa del proponente).
- Prot. RT 0013031 del 12/01/2025 (Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale).

III) Esaminata la documentazione progettuale e valutativa presentata dal proponente ed in particolare:

- Documento *Relazione di incidenza*, datata 30/12/2023 pervenuta al prot. 0087281 del 07/02/2024 (indicato di seguito come **Studio A**);
- Documentazione ulteriore integrativa per la Vinca, in particolare il documento *Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca*, datato 31/05/2024, pervenuto al prot. 0337048 del 14/06/2024 (indicato di seguito come **Studio B**);
- Le ulteriori integrazioni volontarie presentate nell'elaborato *Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca II*, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio C**) e nell'elaborato *Misure di mitigazione e compensazione*, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio D**), pervenuti al prot. 0596235 del 14/11/2024.
- Infine le integrazioni con modifiche dell'impianto (Relazione: *Chiarimenti e approfondimenti III CDS del 12/02/2025*), comunicate con nota prot. 132670 del 25/02/2025 dal Sett. VIA assieme alla convocazione della CDS del 27/03/2025

Dato atto che il responsabile del procedimento oggetto del presente atto è il titolare della posizione di elevata qualificazione denominata "Valutazione Ambientale Strategica e Gestione patrimonio naturalistico ambientale Presidio zonale di Arezzo", individuata quale responsabile del procedimento per gli interventi che interessano il territorio del presidio territoriale di Arezzo;

CONSIDERATO CHE

Dalla ulteriore documentazione presentata dal proponente si evince quanto segue:

- **Riconfigurazione del progetto.** Nella relazione presentata si propone di eliminare l'aerogeneratore più a nord denominato AG07, nel territorio di B.Tedalda, aumentando di contro la potenza unitaria delle pale eoliche residue da 4,2 MW a 5 MW; in tal modo si afferma che si ridurrebbe l'interferenza con le tre pale eoliche già autorizzate di Poggio dell'Aquila, da cui l'AG06 disterà maggiormente (640 m rispetto ai 300 m precedenti); si ridurrebbe l'effetto barriera (layout di progetto da 2,18 km a 1,8 km) e la viabilità infraparco di 580 m, con minore sottrazione di habitat stimati circa 8,86 ha e minore area spazzata dalle pale.
- **Proposte di misure di mitigazione e compensazione.** Le proposte riguardano un mix di misure di mitigazione e compensazione per i target uccelli e chiroterteri, spesso presentate in alternativa fra di loro:
 - **Mitigazioni - Uccelli.** Per tale taxon il sistema SCADA di rilevamento, dissuasione e arresto delle pale eoliche al passaggio degli uccelli di interesse era già stato proposto in precedenza;

nell'ultima versione sono state considerate ipotesi di regolazione e miglioramento dell'efficacia dei sistemi stessi, anche in base alle osservazioni prodotte nel merito dallo scrivente Settore;

- Mitigazioni - Chiroterri. Per questo taxon vengono proposte due tipologie di mitigazione in alternativa, il *curtailment*, esteso, rispetto alla versione precedente, al periodo giugno-settembre, nelle ore notturne, con velocità del vento inferiore a 5 m/s, oppure l'arresto "selettivo" della turbina, con il Dibat, tecnologia che funziona con criteri di rilevamento dei chiroterri mediante l'analisi degli ultrasuoni emessi dai pipistrelli nelle vicinanze degli aerogeneratori ed arresto automatico delle pale eoliche; per tali sistemi il proponente afferma: *La Società si conferma disponibile a valutare insieme alla Regione in alternativa l'utilizzo di un Sistema DTbat, o equivalenti, in quanto i recenti sviluppi tecnologici e le numerose installazioni effettuate nel mondo nei parchi eolici, lo rendono un sistema estremamente efficace (...)*;

➤ Compensazioni

Il proponente afferma che nello Studio D, dove si proponevano misure di compensazioni eventuali, individuate in interventi per la messa in sicurezza di linee elettriche nella ZSC Alpe della Luna, *le misure di compensazione prese in esame non sono state considerate come conseguenti di una residua criticità ambientale, ma piuttosto come un impegno da parte della Società stessa a garantire la conservazione della biodiversità dell'area vasta.*

Tuttavia, in base a quanto si evince nelle osservazioni del Settore (che rilevava la mancanza di un accordo col gestore E-Distribuzione e che tali "compensazioni" apparivano scollegate dal progetto), visto il tendenziale abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali in ambiente appenninico, la Società è disponibile a virare su una proposta di compensazione centrata sull'apertura di nuove aree per la riproduzione e/o il foraggiamento delle specie tipiche di ambienti aperti.

Viene quindi presentata una valutazione degli habitat aperti potenzialmente sottratti dall'impianto ed un'analisi delle superfici da utilizzare per la compensazione; in ogni caso le ipotesi prodotte non sono valutate sotto il profilo dell'idoneità ambientale, dato che non si hanno certezze sulla effettiva disponibilità dei terreni individuati, come affermato dal proponente che si riserva di estendere l'analisi eventualmente ad altri contesti.

RILEVATO CHE

a) Riconfigurazione del progetto

L'eliminazione dell'aerogeneratore AG07 può abbassare gli impatti cumulativi con l'impianto di Poggio dell'Aquila, tuttavia permane la notevole vicinanza dell'impianto alla ZSC IT5180010 Alpe della Luna, distante solo circa 900 m, al Sito di Importanza Regionale e Riserva Naturale Regionale Bosco di Montalto (circa 600 m), inoltre viene mantenuta la disposizione del parco eolico fra il valico di Viamaggio ed il valico di Passo Frassineto, di collegamento fra il versante tirrenico ed adriatico dell'Appennino, in localizzazioni critiche, secondo i documenti regionali e ministeriali sulla valutazione di impianti eolici.

b) Mitigazioni

Non è condivisibile il metodo di presentazione delle mitigazioni, che sono proposte in alternativa fra loro e che non risultano discendere da un processo di analisi della miglior efficacia, dato il contesto e le criticità producibili, ma appaiono quali ipotesi eventuali, che la società proponente *si rende disponibile a valutare insieme alla Regione.*

Questo approccio non è condivisibile: il procedimento non prevede una situazione di contrattualizzazione di un'opera, ma la valutazione di un progetto; i proponenti devono pervenire a scelte progettuali definite tali da consentire all'autorità competente di esprimersi univocamente; le ipotesi alternative relative alle misure di mitigazione devono essere individuate e vagliate dal proponente nel corso della fase di definizione del progetto che deve quindi essere presentato, ai fini dell'approvazione, con scelte definite e univoche. La valutazione dell'autorità competente non può articolarsi su ipotesi alternative o più o meno sovrapponibili.

c) Compensazioni

Anche per la presentazione di misure di compensazione si propongono delle ipotesi: (...) *visto il tendenziale abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali in ambiente appenninico, la Società è disponibile a virare su una proposta di compensazione centrata sull'apertura di nuove aree per la riproduzione e/o il foraggiamento delle specie tipiche di ambienti aperti*; tali ipotesi appaiono orientate alla ricerca di un compromesso di sostenibilità più che alla ricerca di una compensazione per effetti ambientali non altrimenti mitigabili.

RILEVATO INOLTRE CHE

Come già osservato nel precedente contributo di questo Settore l'analisi di misure di compensazione pertiene alla Fase III della Vinca, che allo stato attuale non è stata attivata; quindi la proposta di compensazioni appare quantomeno impropria ed incoerente con la fase del procedimento in essere.

Infatti si rileva che nella documentazione prodotta sia presente una confusione sul procedimento di attivazione di eventuali misure di compensazione, proposte in concomitanza o in alternativa a misure di mitigazione, mentre l'attivazione di tali istituti deve rispondere, in base alla Direttiva Habitat, a fasi discrete e conseguenti.

Nel merito si richiama quanto segue.

- a) La Commissione Europea nelle Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza ribadisce la regola generale stabilita all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto i piani o i progetti che non pregiudicano l'integrità dei siti interessati.
- b) La possibilità di deroga (articolo 6, paragrafo 4) deve avvenire nel rispetto delle varie fasi previste e secondo la sequenza stabilita dalla direttiva stessa, in base alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.
- c) L'applicazione della deroga alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possono applicare le condizioni per una deroga all'articolo 6, paragrafo 3, nel caso in cui l'opportuna valutazione abbia concluso che il piano o progetto pregiudicherà l'integrità del sito interessato, o in caso di dubbi sull'assenza di tali effetti pregiudizievoli.
- d) L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente le fasi precedenti.

Nelle Linee Guida nazionali per la VINCA (2019) si afferma quanto segue:

Nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Tale passaggio non risulta svolto nel progetto in esame, mentre risulta essenziale in quanto è considerato quale prerequisito all'avvio dell'iter di cui all'art. 6.4 ossia alla verifica della possibilità di esprimere una valutazione positiva in deroga attraverso la definizione di misure di compensazione.

Inoltre: *A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.*

VALUTATO CHE

il parere espresso dal Settore scrivente con prot. RT 0013031 del 12/01/2025 “*Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale*” concludeva, sulla base di quattro fondamentali motivazioni, di non poter escludere incidenze negative significative per i Siti Natura 2000 prossimi al proposto impianto (ZSC IT5180010 Alpe della Luna, distante solo circa 900 m; SIR Bosco di Montalto e altri contermini quali ZSC Alta Valle del Tevere e ZSC Monte Calvano) che condividono quartieri idonei per rapaci di interesse conservazionistico suscettibili di interferenze a causa degli impianti eolici. Si ripercorrono e si dettagliano le analisi a sostegno delle motivazioni alla base del parere sopra richiamato:

1. Localizzazione dell'impianto lungo un crinale fra due valichi montani: le aree di crinale e di valico sono ritenute fra le situazioni orografiche più critiche per la collocazione degli impianti eolici secondo:

a) le Linee Guida regionali per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici (Regione Toscana, 2012): ***evitare la localizzazione di generatori in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggior frequentazione da parte della chirotterofauna e dell'avifauna (per formazione di correnti termiche ascensionali, perché costituiscono corridoi preferenziali di passaggio, ecc.).***

b) il documento Piano Nazionale Energia e Clima – Allegato 3 – Studio di Incidenza, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui il **primo dei criteri di attenzione da considerare per mitigare gli effetti** della realizzazione degli impianti eolici sulla biodiversità è: *prediligere una disposizione ottimale degli aereogeneratori in termini di numero, spaziatura e ubicazione in particolare, **evitare la localizzazione in Important Bird Areas ed in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggiore frequentazione da parte della chirotterofauna e dell'avifauna***

c) il documento Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chirotteri (Roscioni e Spada, 2014) *Dovrebbero essere considerate inoltre le **rotte migratorie**, anche se le conoscenze sul territorio italiano sono pressoché inesistenti, le quali assumono un'importanza particolare per quelle turbine eoliche ubicate in prossimità di elementi caratteristici del territorio, come ad esempio fondovalle con fiumi, creste montuose, **passi montani** e linee di costa* (Roscioni et al. 2014).

Questa prima motivazione rimane valida e non superabile se non attraverso una diversa localizzazione non in prossimità di valichi montani.

2. L'estrema vicinanza dell'impianto con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna (meno di 1km), col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto (600 metri) e con le omonime Riserve Naturali regionali; ed ancora la ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere a nord-ovest e la ZSC IT518007 Monte Calvano a Ovest, distanti circa 5 km. La vicinanza ai Siti natura 2000 ed alle Aree Protette è considerata una criticità localizzativa per una “sensibilità potenziale alta” nelle Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici sui chirotteri, di Roscioni e Spada, 2014; nelle Linee Guida Regionali (2012), in funzione delle distanze dai Siti, per progetti esterni ad essi ed in funzione delle specie presenti, viene evidenziata la necessità dello studio di Incidenza appropriato.

Nelle Linee Guida dell'Unione Europea sugli impianti eolici, come del resto diffusamente in letteratura, si evidenzia nella localizzazione degli impianti che Evitare aree ecologicamente sensibili costituisce una misura di prevenzione chiave.(...) Le incidenze degli impianti possono essere significative anche se causano un effetto barriera o impediscono i collegamenti ecologici.

Anche questa seconda motivazione rimane valida e non superabile se non attraverso la presentazione di una alternativa progettuale con diversa localizzazione degli aerogeneratori.

3. L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura.

Nel SIR Bosco di Montalto e nell'omonima Riserva Naturale regionale è segnalata la presenza di falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*).

Nella ZSC Alpe della Luna, secondo la scheda ministeriale del Sito Natura 2000, sono presenti le seguenti specie di rapaci: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) nidificante, biancone (*Circaetus gallicus*) nidificante, falco pellegrino (*Falco peregrinus*), falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nidificante, oltre ad altre specie quali gheppio (*Falco tinnunculus*), albanella minore (*Circus pygargus*) nidificante, falco di palude (*Circus aeruginosus*), astore (*Accipiter gentilis*); si segnala inoltre la presenza del chiroterro *Rhinolophus hipposideros*. All'interno del Sito Natura 2000 ricade anche la Riserva naturale regionale Alpe della Luna.

Negli studi condotti per il Piano di gestione del sito Alpe della Luna (Dream 2015) si segnalano anche ulteriori specie di chiroteri: *Barbastellus barbastellus* (NT), *Eptesicus serotinus* *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii* (VU), *Myotis emarginatus* (NT), *Myotis mystacinus* (VU), *Rhinolophus ferrumequinum* (VU), *Rhinolophus hipposideros* (VU), *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri* (NT), *Nyctalus noctula* (VU).

Nella ZSC Alta Valle del Tevere le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencate nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata, inoltre, la presenza del chiroterro rinolofo (*Rhinolophus ferrumequinum*) e dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*).

Nella ZSC Monte Calvano le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circaetus gallicus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata inoltre la presenza di albanella reale (*Circus cyaneus*), del falco di palude (*Circus aeruginosus*) e dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*).

Nella ZSC Sasso di Simone, che è la più lontana dal sito in esame, le specie di rapaci tutelati a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva, sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circaetus gallicus*), oltre al gheppio (*Falco tinnunculus*), che è una specie di interesse regionale; riproduttivo è anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è inoltre segnalata la presenza di alcune specie di chiroteri, quali *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*.

Nell'ambito della procedura di revisione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con nota prot. RT 0000816 del 02/01/2024 il MASE ha provveduto ad informare la Regione Toscana dell'avvenuta modifica di alcuni dati riportati nei formulari Standard dei Siti Natura 2000, dandone comunicazione alla Commissione Europea nel dicembre 2023: in

particolare le specie di avifauna presenti nelle ZSC, come da indicazioni della Commissione Europea, sono state spostate dal paragrafo 3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them al paragrafo 3.3 Other important species of flora and fauna.

Tuttavia proprio nei siti prossimi all'impianto, ZSC "Alpe della luna" e ZSC "Alta valle del Tevere" l'Aquila reale costituisce una delle emergenze faunistiche caratterizzanti, come evidenziato nella scheda sito specifica della D.G.R. 644/2004, relativa alle norme tecniche per la tutela e conservazione dei Siti stessi. Tali specie rientrano tra quelle elencate nell'Allegato I della Direttiva uccelli, per le quali la Legge 157/92 prevede la tutela dei siti di riproduzione e di rifugio.

Nei formulari dei siti analizzati sono presenti anche altre specie di uccelli di interesse conservazionistico a livello comunitario: l'avifauna concorre all'integrità dei Siti stessi attraverso le dinamiche ecologiche delle popolazioni e le catene alimentari.

Secondo le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, per la raccolta dei dati per lo Studio di incidenza vanno considerate le specie di interesse segnalate nella sezione 3.3 della Standard Data Form (p.58), e inoltre per la Valutazione del livello di significatività delle incidenze, tra le altre cose, si ha una incidenza significativa "se viene alterata l'integrità del sito".

Sulla base della pubblicazione Saitet del COT 2013, l'impianto viene collocato all'interno dell'area critica per la nidificazione dei rapaci.

Sulla base della pubblicazione di Dream (Redazione di linee guida per la valutazione degli impatti degli impianti eolici su uccelli, individuazione delle soglie massime di impatto e delle misure di conservazione, 2013) l'area interessata rientra tra quelle ad alta idoneità per il Biancone e l'Aquila reale.

Nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento. L'attuale tendenza a un'espansione di queste specie di rapaci nel territorio in esame consente di ritenere tuttora attuali le considerazioni degli studi del 2013 sopra citati.

Per l'Aquila reale in particolare, l'Atlante COT 2023 non riporta i siti di nidificazione, ma tutto l'Appennino si ritiene vocato (i siti riproduttivi sono collocati fra i 700 ed i 1300 m) e nella ZSC Alpe della Luna la riproduzione è ritenuta probabile dagli stessi proponenti del progetto in esame.

La criticità dell'area è ulteriormente confermata nella cartografia derivante dallo studio "Sensitivity mapping for Renewable Energy in Italy" realizzato dalla LIPU insieme a Bird Life International (2024) dove l'area in esame ricade nei quadranti col valore massimo di sensibilità per gli uccelli.

La motivazione rimane valida per l'elevato valore naturalistico riconosciuto da più soggetti in varie pubblicazioni nel corso degli ultimi 15 anni; lo stesso proponente nel quadro conoscitivo presentato, seppure non ritenuto esaustivo, conferma, come già evidenziato in più pareri espressi dal settore scrivente, le sensibilità e i valori dell'area di localizzazione.

4. Permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate.

Il proponente, produce un resoconto del curriculum della struttura di consulenza incaricata dei monitoraggi, a sostegno della serietà dei rilievi; tuttavia nel corso dell'istruttoria più volte sono state riscontrate incongruenze e lacunosità, attestate dagli stessi proponenti, anche se poi si è cercato di valorizzare l'analisi ed i rilievi complessivi. Permangono quindi le criticità del quadro conoscitivo presentato dal proponente sulla base dei monitoraggi; tale aspetto si ripercuote generando incertezze

del quadro valutativo relativo alle incidenze e del quadro propositivo relativo alle misure di mitigazione.

Visti i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chirotteri e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie durante tutto l'anno, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.

Tale terza motivazione rimane valida e ciò non consente di poter adire all'applicazione dell'art.6 par.4 della Direttiva Habitat.

La c.d. FASE 3 di Vinca (art.6 par.4) è applicabile nel rispetto delle varie fasi previste e secondo la sequenza stabilita dalla direttiva medesima: l'art.6 par.4 "può essere applicato solo dopo che l'incidenza di un piano o di un progetto sia stata valutata ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima. La conoscenza di tale incidenza con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione del detto art. 6, n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una ponderazione con riferimento ai danni che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, per determinare la natura di eventuali misure compensative, i danni al detto sito devono essere individuati con precisione" (causa C-304/05, punto 83 – testo riportato anche nella "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)", Comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018) .

Seppure fossero colmate le lacune del quadro naturalistico di base, attraverso ulteriori stagioni di indagine sul campo, tuttavia non si riterrebbero superabili le criticità localizzative sopra richiamate ai punti 1), 2) rimanendo anche riconfermati gli elevati valori naturalistici e ambientali di cui alla motivazione n. 3) desumibili dalla letteratura. Le criticità non si ritengono attenuate dalla nuova configurazione di progetto in cui si eliminerebbe l'AG7, permanendo altre 6 pale eoliche in posizioni critiche, poiché su un crinale fra 2 valichi montani e in vicinanza di Aree Protette.

CONFERMA

per le valutazioni sopra riportate, le conclusioni del parere rilasciato dal Settore scrivente con prot. RT 0013031 del 12/01/2025 *"Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale"*.

IL Responsabile del Settore VAS e VINCA
Arch. Domenico Bartolo Scrascia